

Città di Calolziocorte
Provincia di Lecco



REGOLAMENTO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

COMUNE DI CALOLZIOCORTE

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

(D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 e L.R. 2/02/2010 n. 6)

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 07.06.2021

SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Esercizio dell'attività
- Art. 4 – Normativa igienico-sanitaria

TITOLO II

IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE MEDIANTE POSTEGGIO

- Art. 5 – Posteggi liberi da assegnare in concessione
- Art. 6 – Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 7 – Subingresso
- Art. 8 – Tipologie merceologiche
- Art. 9 – Cessazione dell'attività
- Art. 10 – Limiti all'esercizio dell'attività
- Art. 11 – Mercato settimanale
- Art. 12 – Assegnazione dei posteggi liberi – spunta
- Art. 13 – Regolazione della circolazione veicolare
- Art. 14 – Pulizia dell'area mercatale
- Art. 15 – Concessione ed occupazione di suolo pubblico
- Art. 16 – Funzionamento del mercato

TITOLO III

IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

- Art. 17 – Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 18 – Condizioni e limiti all'esercizio dell'attività
- Art. 19 – Orari di svolgimento dell'attività
- Art. 20 – Subingresso
- Art. 21 – Cessazione dell'attività

TITOLO IV

SANZIONI

- Art. 22 – Sanzioni pecuniarie
- Art. 23 – Sospensione dell'autorizzazione al commercio ambulante con posteggio
- Art. 24 – Revoca dell'autorizzazione al commercio ambulante con posteggio
- Art. 25 – Sospensione dell'autorizzazione al commercio ambulante itinerante
- Art. 26 – Revoca dell'autorizzazione al commercio ambulante itinerante

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, ai sensi del D.Lgs. 31.03.1999 n. 114 e in attuazione della L.R. 2/02/2010, n.6.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) per *aree pubbliche*: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - c) per *posteggio*: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - d) per *mercato*: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - e) per *mercato straordinario* si intende l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio;
 - f) per *presenze in un mercato*: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, prescindendo dal fatto che via abbia potuto o meno svolgere l'attività;
 - g) per *operatore* si intende il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e della autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, o i suoi aventi causa;
 - h) per *spunta* si intende l'attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni il giorno di mercato.
 - i) per *spuntisti* si intendono gli operatori che pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante non possiedono la concessione

all'occupazione del suolo pubblico nel mercato di Calolziocorte, e partecipano all'assegnazione dei posti non occupati il giorno di mercato dagli operatori.

Art. 3 – Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione ;
 - b) su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante, salvo limitazioni espresse per particolari zone o vie e più precisamente:
C.SO DANTE E C.SO EUROPA - VIA GALLI - VIA LOCATELLI - VIA MAZZINI - VIA IV NOVEMBRE - VIA XXIV MAGGIO - VIA E VICOLO F.LLI CITTADINI - VIA MARTIRI LIBERTA' - PIAZZA V. VENETO - LARGO GARIBALDI - VIA DON BOLIS - VIA DON MINZONI - VIA F.LLI CALVI - VIA COLLEONI - VIA MILANO - VIA NULLO E VICOLO NULLO - VIA MONTELLO - VIA PADRI SERVITI - PIAZZA PADRI SERVITI - VIA SAN MARTINO - PIAZZA ARCIPRESBITERALE - PIAZZA REGAZZONI - VIA GALLI (PIAZZA STAZIONE) - VIALE DE GASPERI - VIA CAVOUR (DALL'INTERSEZIONE CON VIA MAZZINI ALL'INTERSEZIONE CON VIA TRIESTE) - VIA ARIENTI - VIA SS. COSMA E DAMIANO (DALL'INTERSEZIONE CON VIA MANDAMENTALE ALL'INTERSEZIONE CON VIA F.LLI BONACINA) - VIALE MARCONI - VIA DONIZZETTI (ESCLUSO IL PARCHEGGIO) - VIA CENTRO SPORTIVO
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione, rilasciata dal Comune a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

L'autorizzazione è rilasciata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare, previa verifica della sussistenza in capo al richiedente dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 31.03.1999 n. 114.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago.
- 5.

Art. 4 – Normativa igienico-sanitaria

1. Nello svolgimento dell'attività di vendita sulle aree pubbliche devono essere rispettate tutte le prescrizioni di carattere igienico-sanitario di cui alla vigente normativa di legge e di regolamento e in particolare, per quanto attiene la vendita di prodotti alimentari, di cui all'Ordinanza Ministero della Salute 3 aprile 2002 (pubblicata sulla G.U. n. 114 del 17.05.2002), nonché quelle disposte dall'A.S.L. territorialmente competente o da regolamenti o disposizioni comunali.

2. Le norme sulla sicurezza a tutela dei lavoratori e dell'incolumità pubblica vigenti nell'ordinamento giuridico e le loro modifiche ed integrazioni sono qui richiamate integralmente ed è fatto obbligo agli operatori di rispettarle scrupolosamente.

TITOLO II

IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE MEDIANTE POSTEGGIO

Art. 5– Posteggi liberi da assegnare in concessione

1. Il Comune trasmette mensilmente alla Regione i dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
2. Entro 60 giorni dalla pubblicazione di cui al precedente comma, gli interessati presentano al Comune domanda di rilascio dell'autorizzazione comunale, con le indicazioni del posteggio di cui si richiede la concessione.
3. Nella domanda l'interessato dichiara ed indica:
 - a) i propri dati anagrafici (nome/cognome, luogo e data di nascita, residenza). Nel caso di società occorre dichiarare: la ragione sociale, la sede legale, i dati anagrafici del legale rappresentante e la carica sociale ricoperta;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114;
 - d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato;
 - e) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, le caratteristiche del posteggio chiesto in concessione (numero, superficie, settore);
 - f) il settore o i settori merceologici.
4. Nella formulazione della graduatoria, da pubblicarsi entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande, il Comune si attiene, nell'ordine, ai seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato;
 - b) anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese;
 - c) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese.A parità dei predetti titoli di priorità, la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della stessa. Per le domande spedite a mezzo posta fa fede il timbro dell'Ufficio postale accettante; per quelle consegnate direttamente al Comune il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo.
5. Contro la graduatoria di cui al precedente comma è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro 15 giorni dalla pubblicazione. Sull'istanza di revisione il Comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni e l'esito della decisione è pubblica to il giorno stesso della sua adozione all'Albo Pretorio comunale.

Art. 6 – Rilascio dell'autorizzazione

1. Decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al precedente articolo, commi 4 e 5, e in esecuzione della stessa, è rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita, contestualmente alla concessione del relativo posteggio.
2. L'operatore commerciale può avere in concessione un massimo di due posteggi.

3.

Art. 7 – Subingresso

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda o di un ramo di essa, con obbligo a volturla. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.
2. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività a condizione che comunichi al Comune l'avvenuto subingresso.
3. Il subentrante per atto tra vivi, qualora non ottenga il possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività e non comunichi al Comune l'avvenuto subingresso entro 4 mesi dalla data di acquisto del titolo decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori 30 giorni, concedibile in caso di comprovata necessità.
4. Il subentrante per causa di morte che non è in possesso dei requisiti soggettivi prescritti per l'esercizio dell'attività alla data di acquisto del titolo ha comunque facoltà a continuare, a richiesta e a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che entro un anno da tale data acquisisca i predetti requisiti e comunichi al Comune la prosecuzione dell'attività chiedendo l'intestazione del titolo già intestato al dante causa.

Art. 8 – Tipologie merceologiche

1. Le tipologie merceologiche delle attività sono quelle indicate nella planimetria generale di localizzazione dei posteggi del mercato.
2. Le reintestazioni di concessioni a seguito di sub ingresso potrà essere effettuata solo per tipologie merceologiche conformi alla suddetta planimetria generale
3. L'assegnazione dei posteggi agli spuntisti potrà essere effettuata solo per tipologie merceologiche conformi alla suddetta planimetria generale.
4. La planimetria generale di localizzazione dei posteggi del mercato può motivatamente essere modificata dall'A.C. con la procedura prevista per le modifiche dei regolamenti.

art. 9 – Cessazione dell'attività

1. La cessazione dell'attività è soggetta a inoltro di apposita SCIA al Comune di Calolziocorte entro 30 giorni dalla data di chiusura della stessa tramite il portale [impresainungiorno](#).

Art. 10 – Limiti all'esercizio dell'attività

1. Il titolare dell'autorizzazione di cui al precedente articolo 7 non può esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.
2. Limitazioni temporali all'esercizio dell'attività possono essere stabilite dal Comune nei casi di indisponibilità dell'area mercatale per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario e per motivi di pubblico interesse.

Art. 11 – Mercato settimanale

1. Il mercato settimanale si svolge nella giornata di martedì, nell'ambito dell'area delimitata dalla planimetria allegata, composta da n. 127 posteggi.
Gli operatori possono entrare nell'area mercatale solo a partire dalle ore 6.30.
Dalle ore 7.00 alle ore 12.30 non possono circolare mezzi all'interno dell'area mercatale. Fanno eccezione i mezzi di soccorso e gli spuntisti; questi ultimi, però, possono accedere sino al termine delle operazioni di spunta.
Alle ore 13,45 tutta l'area mercatale, per consentirne la pulizia, deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature.
2. Il mercato è organizzato in posteggi modulari delimitati da segni. Gli automezzi e le bancarelle espositive della merce debbono essere posizionati all'interno del perimetro delineato dai segni/chiodi.
Gli automezzi che, a causa delle dimensioni, non possono essere posizionati all'interno del posteggio, dovranno essere parcheggiati al di fuori dell'area mercatale, esclusivamente in spazi in cui la sosta sia consentita espressamente
Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio della misura di mt. 1,00 che dovrà essere sempre lasciato libero da cose ed attrezzature. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere posizionato ad un'altezza minima dal suolo di m. 2, misurata nella parte più bassa.
3. E' fatto d'obbligo ai concessionari di tenere i banchi e le attrezzature costituenti il posteggio in modo ordinato e decoroso, osservando al riguardo tutte le norme vigenti in materia igienico-sanitaria.
5. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in una festività infrasettimanale, legalmente riconosciuta, lo stesso verrà anticipato alla prima ferialità di calendario.

Art. 12 – Assegnazione dei posteggi liberi – spunta

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni a partire dalle ore 8.00 e fino al termine delle operazioni di spunta, sono assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantano il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi riferibili

all'autorizzazione. A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese.

Art. 13 – Regolazione della circolazione veicolare

1. Allo scopo di garantire la sicurezza e la tranquillità degli operatori e degli utenti, l'area mercatale è interdetta, con ordinanza del responsabile del servizio competente, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti, fatta eccezione per i veicoli utilizzati dagli operatori e strettamente connessi all'attività di vendita. .

Art. 14 – Pulizia dell'area mercatale

1. I commercianti di generi alimentari devono raccogliere i rifiuti derivanti dalla propria attività negli appositi contenitori per la frazione umida messi a disposizione dall'Amministrazione comunale e lasciare il posteggio pulito. Non è consentito smaltire la frazione umida posizionandola all'interno delle cassette o dei cartoni, è necessario separare i rifiuti secondo le regole per la raccolta differenziata in vigore nel Comune di Calolziocorte.
2. Agli operatori alimentaristi e non alimentaristi è consentito accatastare i contenitori usati per confezionare merci (cassette in legno, plastica dura, carta e cartoni, imballaggi in plastica ecc.), purché vuoti e accatastati in perfetto ordine e per tipologia. secondo le regole per la raccolta differenziata in vigore nel Comune di Calolziocorte.
3. I commercianti di pesce devono :
 - provvedere ad attenuare l'odore derivante dallo scarico a terra dell'acqua che è stata a contatto con il pesce utilizzando idonei prodotti deodoranti/disinfettanti, che devono essere utilizzati nell'area del posteggio e nei tombini adiacenti il posteggio;
 - evitare lo sgocciolamento diretto dell'acqua di conservazione del pesce sul suolo che deve essere protetto adeguatamente.

Art. 15 – Concessione ed occupazione di suolo pubblico

1. Il canone di concessione nonché la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani devono essere corrisposti al Comune con le modalità ed i tempi prescritti dagli appositi Regolamenti.

Art. 16 – Funzionamento del mercato

1. Nello svolgimento del mercato vanno rispettate le seguenti disposizioni:
 - rispetto delle norme igienico-sanitarie;
 - rispetto delle norme sulla pubblicità dei prezzi;

- è vietato adottare sistemi di vendita che arrechino disordini sul mercato;
- è vietato detenere materie che siano causa di cattive e nocive esalazioni;
- è vietato utilizzare apparecchi sonori, salvo per musica con volume sonoro minimo;
- è vietato appendere merci ai margini degli ombrelloni o delle tende al di fuori dei segni/chiodi delimitatori del posteggio;
- è vietato depositare la merce esposta in vendita sulla sede stradale;
- è vietato danneggiare, in qualsiasi modo, il suolo, i prati erbosi, le piante, gli alberi, le prese d'acqua ed elettriche, le aiuole;
- è vietato collocare tende o merci in modo da intralciare, ingombrare o danneggiare l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati al pubblico e gli spazi di rispetto tra i posteggi.

1- *bis*. I veicoli utilizzati per il trasporto delle merci devono essere collocati nell'area concessa, salvo oggettiva comprovata impossibilità, per la quale dev'essere richiesta apposita deroga al dirigente competente.

TITOLO III

IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Art. 17 – Rilascio dell'autorizzazione

1. Chiunque intenda esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante deve inoltrare al Comune di residenza, o in quello dove la società ha sede legale, apposita domanda in bollo da inoltrare tramite il portale [impresainungiorno](#) all'Ufficio Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Calolziocorte, nella quale dichiara:
 - a) i propri dati anagrafici (nome/cognome, luogo e data di nascita, residenza). Nel caso di società occorre dichiarare: la ragione sociale, la sede legale, i dati anagrafici del legale rappresentante e la carica sociale ricoperta;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114;
 - d) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante;
 - e) il settore o i settori merceologici (alimentare o non alimentare).
2. Il Responsabile SUAP del Comune di Calolziocorte, effettuati gli accertamenti ed i controlli di competenza, provvede al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 18 – Condizioni e limiti dell'esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle zone di cui alla lettera A dell'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1644.
2. Nelle aree del territorio comunale ove è consentito l'esercizio dell'attività, il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le

operazioni di vendita e, comunque, per un tempo non superiore ad un'ora, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento.

3. Agli operatori è fatto divieto di:
 - a) collocare sul suolo pubblico strutture diverse dai mezzi mobili sopra citati e di norma utilizzati dall'operatore (banchi, guardaroba mobili o qualsivoglia altro tipo di struttura espositiva, tavoli, sedie, ombrelloni e simili);
 - b) utilizzare apparecchi sonori di qualsivoglia tipologia che rechino disturbo alla quiete pubblica;
 - c) abbandonare sull'area utilizzata per l'attività di vendita qualsiasi tipo di rifiuto (solido o liquido).
4. Agli operatori è fatto obbligo di avere al seguito l'autorizzazione amministrativa rilasciatagli dal Comune competente, che dovrà essere esibita a richiesta degli organi di vigilanza.

Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera, il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti è interdetto fino ad una distanza di 500 metri.
5. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di ordine pubblico o di pubblico interesse.

Art. 19 – Orari di svolgimento dell'attività

1. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere esercitata nel rispetto delle seguenti fasce orarie:

A – Periodo invernale (1 ottobre/31 marzo): dalle ore 8.00 alle ore 22.00
B – Periodo estivo (1 aprile/30 settembre): dalle ore 8.00 alle ore 24.00.

Art. 20 – Subingresso

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114. La reintestazione dell'autorizzazione è effettuata dal Comune di residenza del subentrante, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 21.03.2000 n. 15.
2. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.
3. Il subentrante deve comunicare al Comune l'avvenuto subingresso entro 4 mesi, salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovate necessità.
4. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione di cui al comma precedente, fermo restando il rispetto dei termini di decadenza.

5. Il mancato rispetto dei termini prescritti dai precedenti commi comporta automaticamente la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.
6. Il subingresso dovrà avvenire mediante presentazione di apposita SCIA all'Ufficio SUAP del Comune di Calolziocorte nel portale [impresainungiorno](http://impresainungiorno.it).

Art. 21 – Cessazione dell'attività

1. La cessazione dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetta a presentazione di SCIA al competente Ufficio SUAP del Comune di Calolziocorte tramite il portale [impresainungiorno](http://impresainungiorno.it) entro 30 giorni dalla data di chiusura dell'attività.

TITOLO IV SANZIONI

Art. 22 – Sanzioni pecuniarie

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento non sanzionate espressamente dalla legge regionale o da altre leggi, è punita ai sensi del presente articolo e secondo le modalità sotto riportate: .

VIOLAZIONE ACCERTATA	SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA
Autorizzazione non originale (per spuntisti)	€75,00	€500,00
L'Operatore occupa un posteggio diverso da quello risultante dalla propria concessione	€100,00	€600,00
Vendita nel mercato di prodotti diversi da quelli autorizzati	€75,00	€500,00
Ingresso nell'area mercatale prima delle ore 6.30	€75,00	€500,00
Non lasciare libero il posteggio entro le ore 13.45	€75,00	€500,00
Sconfinamento rispetto alle misure del posteggio assegnato (con i banchi, con merce per terra o sui banchi, con merce appesa alle tende o agli ombrelloni, con scatoloni o altro, collocare tende o merci in modo da intralciare, ingombrare o danneggiare l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati al pubblico e gli spazi di rispetto tra i posteggi)	€75,00	€500,00
Posteggio in cui non è stata effettuata correttamente la raccolta differenziata	€25,00	€300,00
Posteggio che al momento del passaggio della spazzatrice risulta sporco (presenza di residui di alimenti o di carte, cartoni, oggetti vari non riposti negli appositi contenitori o ordinatamente accatastata sul marciapiede retrostante)	€25,00	€300,00
Posteggio utilizzato per la vendita del pesce non adeguatamente disinfettato e deodorato.	€25,00	€300,00
Sosta con veicoli all'interno dell'area mercatale al di fuori degli stalli	€ 100,00	€ 500,00

Art. 22 bis – Mancato pagamento degli oneri

Il mancato pagamento totale o parziale degli oneri di cui al presente ed in generale, in tutti i casi in cui si dovessero riscontrare posizioni debitorie, debitamente segnalate all'Ufficio SUAP da soggetti preposti alla verifica di ciò, a carico di soggetti titolari di posteggio, comporta la sospensione dall'uso del posteggio stesso fino alla regolarizzazione di quanto dovuto, ferma restando la procedura per la riscossione coatta delle somme obbligate. Nessun indennizzo o rimborso è dovuto all'operatore al quale viene applicato il provvedimento di sospensione del posteggio. La sospensione dall'uso del posteggio è dichiarata d'ufficio con atto scritto. Per le fiere, sino alla definizione dell'intero debito, gli operatori sospesi non saranno ammessi a partecipare a future edizioni dell'iniziativa commerciale in ambito della quale è sorto il contenzioso, fino ad un massimo di tre. Gli operatori commerciali occasionali, ossia diversi dai titolari di concessione, ed esercenti, a qualsiasi titolo, l'attività su aree pubbliche in ambito di mercati, fiere, posteggi isolati, i quali, senza giustificato motivo, omettono di pagare parzialmente o totalmente uno qualsiasi degli oneri sopra indicati, soggiacciono alla sospensione dagli elenchi di spunta mediante la procedura prevista dal precedente comma 1, ferma restando per il Comune la procedura per la riscossione coatta degli oneri dovuti. Nell'ipotesi di cui al comma 5, gli operatori sospesi, sino alla definizione dell'intero debito, non saranno ammessi a partecipare a tutte le iniziative commerciali istituite all'interno del territorio comunale.

Art. 23 – Sospensione dell'autorizzazione al commercio ambulante con posteggio

1. In caso di **violazioni di particolare gravità** o di **recidiva**, il Responsabile SUAP può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario.
2. Si considerano **violazioni di particolare gravità**:
 - a) il mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) l'abusiva estensione di oltre 1/3 della superficie autorizzata;
 - c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
3. La **recidiva** si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si sia proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione

Art. 24 – Revoca dell'autorizzazione/concessione al commercio ambulante con posteggio

1. L'autorizzazione/concessione viene revocata:
 - **qualora venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni**:
 - a) il titolare non inizia l'attività entro 6 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza;
 - c) il titolare non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114;
 - d) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione.
 - **Nei casi previsti dall'art. 12 del “Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche”**:
 - “Sono causa di decadenza dalla concessione/autorizzazione :
 - 1) la violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il

- quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
- 2) la violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
 - 3) il mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.”

- In caso di reiterazione del provvedimento sanzionatorio nei confronti dello stesso operatore. La reiterazione si configura quando il titolare della autorizzazione/concessione, o il suo avente causa, viene sanzionato cinque volte nello stesso anno solare per una o più delle infrazioni sopra riportate, anche se ha provveduto al pagamento delle sanzioni mediante oblazione.

Per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale si verifica la decadenza della concessione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività.

2. Il Responsabile del SUAP può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse con esclusione di oneri a suo carico. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale fino alla scadenza del termine già previsto dalla concessione revocata. Avuto riguardo alle condizioni oggettive, il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore ove ciò sia possibile.
3. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal Responsabile del SUAP e trasmesso all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo Posta Elettronica Certificata

Art. 25 – Sospensione dell'autorizzazione al commercio itinerante

1. In caso di **violazioni di particolare gravità** o di **recidiva**, il Responsabile SUAP può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 (venti) giorni di calendario.
2. Si considerano **violazioni di particolare gravità**:
 - a) il mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) l'abusiva estensione di oltre 1/3 (un terzo) della superficie autorizzata;
 - c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
3. La **recidiva** si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si sia proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Art. 26 – Revoca dell'autorizzazione al commercio itinerante

1. L'autorizzazione di cui al precedente art. 19 viene revocata qualora venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) il titolare non inizia l'attività entro 6 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) il titolare sospende l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a 3 mesi;
 - c) qualora il titolare non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114;
 - d) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione.